

Svolgimento della prova di verifica per studenti con disturbi specifici di apprendimento

Le “*Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento*”¹ emesse il 12 luglio 2011 prevedono² in generale che, se lo studente con DSA presenta all’Ateneo una diagnosi di DSA prima delle prove di ammissione all’università, gli possa essere concesso tempo in più (fino ad un massimo del 30%) ed eventuali altre misure atte a garantire pari opportunità nell’espletamento delle prove stesse.

Per quanto riguarda le prove di verifica delle conoscenze per i corsi di laurea scientifici organizzate da con.Scienze e PLS, le Strutture universitarie aderenti al coordinamento *decidono in totale autonomia come attuare la disposizione in oggetto*, tenendo presente che solamente gli studenti con DSA **certificato** hanno diritto a tempo aggiuntivo e a strumenti compensativi. A questo proposito si ricorda che anche nelle prove online è tecnicamente possibile dare più tempo a uno studente per lo svolgimento dei moduli. Inoltre si osserva che il permesso di usare la calcolatrice può essere concesso solo se strettamente indispensabile e avendo cura di evitare che la calcolatrice sia utilizzata da altri.

Per le sessioni autunnali si suggerisce che siano le segreterie didattiche o gli uffici competenti degli Atenei a ricevere la documentazione medica e inoltrarla al Referente di Struttura. Per la sessione anticipata occorre invece che la certificazione sia trasmessa al Referente di Struttura dall’Istituto che ha iscritto al test lo studente con DSA. Il Referente stabilirà quali misure intende applicare in base al grado di disabilità segnalato, le comunicherà allo studente e terrà in archivio i documenti e le modalità utilizzate per la prova.

¹ http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/76957d8d-4e63-4a21-bfef-0b41d6863c9a/linee_guida_sui_dsa_12luglio2011.pdf

² L’art. 5, comma 4, della Legge 170/2010 prevede che “agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all’università nonché gli esami universitari”.
(*Omissis*)

Preliminare all’applicazione del disposto sopra citato è l’acquisizione, da parte dell’Ateneo, della diagnosi di cui all’art 3 della legge 170/2010. (*Omissis*)

La presentazione della certificazione diagnostica, al momento dell’iscrizione, permette di accedere anche ai **test di ammissione** con le seguenti modalità:

- la concessione di tempi aggiuntivi, rispetto a quelli stabiliti per la generalità degli studenti, ritenuti congrui dall’Ateneo in relazione alla tipologia di prova e comunque non superiori al 30% in più;
- la concessione di un tempo aggiuntivo fino a un massimo del 30% in più rispetto a quello definito per le prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale programmati a livello nazionale o dalle università ai sensi dell’art. 4 della legge 2 agosto 1999 n. 264;
- in caso di particolare gravità certificata del DSA, gli Atenei – nella loro autonomia – possono valutare ulteriori misure atte a garantire pari opportunità nell’espletamento delle prove stesse.